

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 30 dell'8.3.2001 nel quale sono riportate le modifiche dell'art. 38, n. 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 35, n. 1, del Regolamento del Settore Tecnico;
- considerato che le modifiche deliberate erano motivate dalla peculiarità del caso di specie, riferito alla ipotesi di un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva per i tecnici già tesserati con l'incarico di allenatore in seconda presso Società partecipanti al Campionato di Serie A;
- considerato altresì che il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico ha ravvisato la necessità di una rivisitazione complessiva della normativa alla luce dei nuovi scenari calcistici, anche al fine di equiparare la posizione dei tecnici societari, federali e di quelli italiani operanti presso società straniere;
- in attesa, che la normativa disciplinante il tesseramento dei tecnici sia rivisitata in ogni suo aspetto, nel contesto dell' accordo collettivo di categoria tra Leghe e AIAC ed anche alla luce delle esperienze della scorsa stagione;

d e l i b e r a

di modificare, come segue, la norma di cui all'art. 38 delle N.O.I.F.

“4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra”;

e di modificare l'art. 35, n. 1 del Regolamento del Settore Tecnico, come segue:

“1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.”

- ° - ° - ° -

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci